Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 ottobre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 253 DEL 31 OTTOBRE 1936-XV:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nei gradi iniziali delle varie categorie dipendenti dall'Amministrazione della grazia e giustizia.

Concorso a 287 posti di uditore di tribunale.

Concorso a 112 posti di uditore di pretura.

Concorso a 360 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B).

Concorso a 49 posti di aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo C).

Concorso a 50 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

(4190 a 4194)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. **1870.**

Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1936-37, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 16 aprile 1936, nn. 732, 742, 743, 764 e 825; 20 aprile 1936, nn. 756 e 817; 28 maggio 1936, n. 1017; 4 giugno 1936, n. 1086 e 8 giugno 1936, n. 1087;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1936-1937, nello stato di previsione della spesa di diversi Ministeri, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia stabilito con l'art. 3 della legge 16 aprile 1936, n. 764 in L. 100.000.000 è elevato, per l'esercizio finanziario 1936-37, a L. 108.000.000.

Art. 3. — Per la sistemazione dell'Archivio di Stato nei locali del Palazzo della Sapienza, in Roma, è autorizzata la spesa di L. 3.200.000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al versamento in tesoreria delle somme ricavate dalla alienazione della parte demaniale del Palazzo del Gesù, ai sensi del R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 87.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. — Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, nell'art. 3 del R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e nell'art. 17 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, si devono intendere esclusi dal godimento degli assegni mensili di cui alla predetta legge n. 1827 e al citato decreto n. 1964, tutti i pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, sia presso le Amministrazioni dello Stato o le altre Amministrazioni pubbliche, sia presso Enti comunque costituiti, che non abbiano finalità di lucro nell'interesse privato, o presso gli organi od uffici, in qualunque modo ordinati, di cui tali Amministrazioni ed Enti si avvalgono per i propri servizi, nonchè i pensionati che siano ufficiali richiamati dal congedo.

Le somme che siano state eventualmente corrisposte per erronea interpretazione delle disposizioni medesime sino alla pubblicazione del presente decreto, e delle quali non sia stato ancora effettuato il ricupero, sono condonate.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 166. — MANCINI.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1936-37.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato)	L.	7.000
Cap. n. 40 — Premi di operosità e rendimento, compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie, ecc.	»	242.000
Cap. n. 41 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	8.045
Cap. n. 42 — Spese per gli impianti tecnici, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	100.000
Cap. n. 53 — Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra	»	80.000
Cap. n. 112 — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	25.000
Cap. n. 129 — Spese casuali	»	40.000
Cap. n. 194 — Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici	»	30.000
Cap. n. 359 — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 361-*bis* (di nuova istituzione) — Somma occorrente per il trasferimento al Demanio dello Stato dei beni immobili, diritti relativi e cose mobili costituenti il compendio dell'Azienda termale di Castrocaro (articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665 - 1ª delle due rate annuali)	»	212.500
Cap. n. 361-*ter* (di nuova istituzione) — Somma occorrente per provvedere alla sistemazione industriale ed alla organizzazione commerciale della R. Azienda termale di Castrocaro (art. 6 del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665)	»	375.000
Cap. n. 432 (aggiunto, in conto competenza - modificata la denominazione) — Rimborso all'Amministrazione ferroviaria degli abbuoni concessi sulle tariffe per taluni trasporti di legname, ghisa ed acciaio	»	5.747.936
Totale degli aumenti	L.	8.367.481

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 191 — Acquisto di strumenti, ecc. e spese per la formazione e conservazione del nuovo catasto	L.	30.000
Cap. n. 233 — Spese di amministrazione e di piccola manutenzione delle proprietà demaniali, ecc.	»	25.000
Totale delle diminuzioni	L.	55.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 36 — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 37 — Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc.	»	20.000
Totale	L.	40.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione, ecc.	L.	1.000.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 24-*ter* (di nuova istituzione) — Saldi di spese residue del Deposito centrale truppe coloniali in Napoli anteriori all'esercizio 1936-37	L.	39.500

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 100 — Contributi a favore delle Regie università, ecc. . . . . L. 571.470

Cap. n. 149-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato . . » 280.323

Totale degli aumenti . . . L. 851.793

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 98 — Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari, ecc. . . . . L. 748.470

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 32 — Assegnazioni a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . . . . L. 8.000.000

Cap. n. 37 — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . » 200.000

Totale . . . L. 8.200.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 128 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Potenza . . . . L. 2.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 82 — Spese relative alla manutenzione, ecc. delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie . . . . L. 75.000

Cap. n. 130 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Palermo . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 2.075.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. L. 2.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi d'artiglieria, ecc. . . . . L. 2.000

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. L. 23.460

Cap. n. 49 — Manutenzione di fabbricati, ecc. . » 48.000

Totale degli aumenti . . . L. 71.460

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Servizio semaforico, ecc. . . . L. 1.260

Cap. n. 41 — Armamenti navali, ecc. . . . . » 2.200

Cap. n. 54 — Difese marittime e costiere, ecc. . » 20.000

Cap. n. 59 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi, ecc. . . . . . . » 48.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 71.460

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 53 — Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, ecc. . . . . L. 75.000

Cap. n. 97 — Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ecc. . . . . » 73.435

Totale degli aumenti . . . L. 148.435

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 117 — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . L. 73.435

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. **1871.**
4ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re e Imperatore, in udienza del 15 ottobre 1936-XIV, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1936-37.

MAESTA',

Per le necessità del servizio d'investigazione politica, è d'uopo aumentare di L. 4.000.000 la disponibilità del relativo fondo inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno, per il corrente esercizio finanziario ed altra assegnazione, di L. 1.000.000, è del pari da autorizzare nel bilancio del Ministero delle finanze, a titolo di contributo governativo nelle spese per l'edizione di opere letterarie di grandi autori italiani.

Le indicate somme, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37 sono disponibili lire 25.410.190;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 268 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1936-37, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di lire cinque milioni (L. 5.000.0000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 419 (aggiunto - in conto competenza) — Contributo per l'edizione di opere letterarie di grandi autori italiani . . . . L. 1.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 81 — Spese per il servizio d'investigazione politica . . . . » 4.000.000

Totale . . . L. 5.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 378, foglio 155. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 agosto 1936-XIV, n. 1372.
Disciplina delle attività economiche nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1934-XIII, n. 2313, che stabilisce la disciplina dei commerci e delle industrie in Eritrea e nella Somalia Italiana;
Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 2146, sul controllo delle industrie in Libia;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla disciplina ed al coordinamento delle iniziative per l'avvaloramento dell'Africa Orientale Italiana e per lo sviluppo delle attività industriali della Libia ed alla disciplina e tutela dei rapporti di lavoro sia nell'Africa Orientale Italiana che in Libia in collegamento con l'organizzazione corporativa nazionale;
Considerato che le decisioni spettanti in questa materia al Ministro per le colonie devono essere confortate dal parere di Consulte tecnico-corporative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono istituite presso il Ministero delle colonie le seguenti Consulte tecnico-corporative:
a) per l'agricoltura;
b) per l'industria;
c) per il commercio;
d) per i trasporti;
e) per il lavoro.

Art. 2. — Le Consulte per l'agricoltura, per l'industria, per il commercio, per i trasporti, ciascuna per le materie di propria competenza, danno parere:
a) sui programmi e sui piani di avvaloramento dell'Africa Orientale Italiana presentati da Enti o da privati al Ministero delle colonie;
b) sulle domande di autorizzazione di competenza del Ministro per le colonie, in materia di disciplina dell'agricoltura, delle industrie, dei commerci e dei trasporti nell'Africa Orientale Italiana e in materia di disciplina delle industrie in Libia;
c) su tutte le questioni che in materia il Ministro per le colonie ritenga di sottoporre al loro esame.

La Consulta per il lavoro dà parere:
a) sui contratti collettivi di lavoro e di impiego che il Ministro per le colonie ritenga di sottoporre all'esame della Consulta stessa;
b) sulle provvidenze in materia di tutela del lavoro, di assistenza e di previdenza e su tutte le questioni di carattere sociale sulle quali il Ministro per le colonie ritenga di sentirla;
c) sui provvedimenti di esecuzione previsti nell'ultimo comma dell'art. 19 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2097, sui quali il Ministro per le colonie ritenga di sentirla.

Art. 3. — Le Consulte sono così costituite:

a) *Consulta per l'agricoltura*:
1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
2) il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;
3) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
4) un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5) il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
6) il presidente dell'Opera nazionale combattenti;
7) il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
8) il direttore generale per l'Africa Orientale del Ministero delle colonie;
9) il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;
10) il direttore generale dell'agricoltura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
11) il direttore generale della bonifica integrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
12) il direttore generale dei piani della produzione agricola e del suo finanziamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
13) il comandante generale della Milizia nazionale forestale;
14) il direttore generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni;
15) il direttore generale delle associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;
16) il direttore generale degli scambi con l'estero del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
17) un ufficiale generale del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
18) un rappresentante del Ministero delle finanze;
19) il direttore dell'Istituto agricolo coloniale italiano, organo di consulenza tecnica del Ministero delle colonie.

b) *Consulta per l'industria*:
1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
2) il presidente della Confederazione fascista degli industriali;
3) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
4) un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5) il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
6) il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
7) il direttore generale per l'Africa Orientale del Ministero delle colonie;
8) il direttore generale per l'Africa Settentrionale del Ministero delle colonie;
9) il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;
10) il direttore generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni;
11) il direttore generale delle associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;
12) il direttore generale dell'industria del Ministero delle corporazioni;
13) il direttore generale degli scambi con l'estero del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
14) un ispettore superiore delle miniere del Ministero delle corporazioni;
15) un rappresentante del Ministero delle finanze;
16) il titolare della cattedra di mineralogia della Regia università di Roma;
17) il titolare della cattedra di chimica applicata della Regia università di Roma;
18) il direttore del Regio ufficio geologico.

c) *Consulta per il commercio*:
1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
2) il presidente della Confederazione fascista dei commercianti;
3) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
4) un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
5) il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
6) il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
7) il direttore generale per l'Africa Orientale del Ministero delle colonie;
8) il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;
9) il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
10) il direttore generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni;
11) il direttore generale delle associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;
12) il direttore generale del commercio interno del Ministero delle corporazioni;
13) il direttore generale per le valute del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
14) un rappresentante del Ministero delle finanze.

d) *Consulta per i trasporti*:
1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
2) il presidente della Confederazione fascista degli industriali;
3) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
4) il presidente della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;
5) il segretario della Federazione nazionale fascista della gente del mare;
6) il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei;
7) il segretario della Federazione nazionale fascista della gente dell'aria;

8) il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti automobilistici;
9) il segretario della Federazione nazionale autisti;
10) un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
11) il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
12) il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
13) il direttore generale per l'Africa Orientale del Ministero delle colonie;
14) il direttore generale per l'Africa Settentrionale del Ministero delle colonie;
15) il direttore generale per gli affari commerciali del Ministero degli affari esteri;
16) il capo ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica;
17) il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
18) il direttore generale della Marina mercantile;
19) il direttore generale dell'Ispettorato ferrovie, tranvie e automobili del Ministero delle comunicazioni;
20) il direttore generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni;
21) il direttore generale del commercio interno del Ministero delle corporazioni;
22) il direttore generale delle associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;
23) il direttore generale per le valute del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
24) un rappresentante del Ministero delle finanze.

c) *Consulta per il lavoro*:
1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
2) il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;
3) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il presidente della Confederazione fascista degli industriali;
5) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
6) il presidente della Confederazione fascista dei commercianti;
7) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
8) il presidente della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione;
9) il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle Aziende del credito e dell'assicurazione;
10) il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
11) il presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
12) il presidente dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
13) il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;
14) il presidente della Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattie dell'industria;
15) un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;
16) il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
17) il direttore generale per l'Africa Orientale del Ministero delle colonie;
18) il direttore generale per l'Africa Settentrionale del Ministero delle colonie;
19) il direttore generale degli italiani all'estero del Ministero degli affari esteri;
20) il direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza del Ministero delle corporazioni;
21) il direttore generale delle associazioni professionali del Ministero delle corporazioni;
22) un ufficiale generale del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
23) un rappresentante del Ministero delle finanze.

I componenti indicati ai numeri: 1, 4, 17 e 18 della lettera *a*), ai numeri: 1, 4, 14 e 15 della lettera *b*), ai numeri: 1, 4 e 14 della lettera *c*), ai numeri: 1, 10 e 23 della lettera *d*), ed ai numeri: 1, 15, 22 e 23 della lettera *e*), sono nominati per un biennio con decreto del Ministro per le colonie.

In caso di impedimento o di assenza i componenti della Consulta che ne fanno parte in ragione della carica che rivestono possono essere sostituiti dalla persona che ne fa le veci.

Ogni Consulta ha un presidente nominato con decreto del Ministro per le colonie che può essere scelto anche fra i componenti della Consulta.

Art. 4. — Il Ministro per le colonie può chiamare ad intervenire alle sedute delle Consulte, per l'esame dei singoli affari e con voto consultivo, i rappresentanti di associazioni professionali non indicate nel precedente articolo ed esperti di speciale competenza.

Il Ministro per le colonie può anche invitare i capi servizio delle pubbliche amministrazioni ad intervenire alle sedute delle Consulte per informazioni su materie di loro competenza.

Art. 5. — Il Ministro per le colonie può riunire sotto la sua presidenza due o più Consulte per l'esame di questioni e problemi di interesse comune e generale. Parimenti può convocare presso di sè i presidenti delle Consulte per coordinare l'attività ed il funzionamento di esse.

Art. 6. — Le Consulte tengono le loro sedute presso il Ministero delle colonie in seguito a convocazione del Ministro.

Il Ministero delle colonie provvede per il servizio di segreteria delle Consulte.

Art. 7. — Nell'Africa Orientale Italiana l'impianto di industrie, l'apertura e l'ampliamento di stabilimenti industriali, l'apertura di aziende commerciali e di trasporti, ed, in genere, l'esercizio di attività industriali, commerciali e di trasporti, escluse quelle di tipo artigiano, non possono avere luogo senza preventiva autorizzazione Ministeriale. L'autorizzazione è accordata su domanda degli interessati con decreto del Ministro per le colonie, sentite le Consulte competenti per materia.

Non è soggetto alle autorizzazioni previste dal presente decreto l'esercizio della vendita ambulante, della rivendita di bevande per indigeni e di ristoranti per indigeni, salvo quanto è disposto al successivo articolo 11.

Art. 8. — Nella Libia l'impianto di nuove industrie, l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, e, in genere, l'esercizio di attività industriali, escluse quelle di tipo artigiano, non possono avere luogo senza preventiva autorizzazione Ministeriale.

L'autorizzazione è accordata su domanda degli interessati con decreto del Ministro per le colonie sentite le Consulte competenti per materia.

Art. 9. — Con decreto del Ministro per le colonie sentite le Consulte competenti per materia si provvede su domanda degli interessati, per le concessioni agricole nell'Africa Orientale Italiana che, a norma delle disposizioni vigenti, sono accordate con decreto Reale o con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 10. — Per quanto concerne le industrie dichiarate fondamentali per la fabbricazione dei prodotti essenziali per la difesa della Nazione, sarà sentito anche il Comitato Supremo di difesa ai sensi del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1808.

Art. 11. — I Governatori dell'Africa Orientale Italiana autorizzano con propri decreti, sentiti, ove lo ritengano opportuno, gli organi economici costituiti presso ciascun governo, l'impianto e l'esercizio di attività di tipo artigiano indicate nell'art. 7.

Le concessioni agricole che, a norma delle disposizioni vigenti, sono di competenza del Governatore, vengono accordate a norma di legge, sentiti eventualmente gli organi economici indicati nel precedente comma.

Art. 12. — Il Governatore generale della Libia autorizza con propri decreti, sentiti, ove lo ritenga opportuno, i Consigli coloniali dell'economia, l'impianto e l'esercizio di attività di tipo artigiano indicate all'art. 8.

Art. 13. — Le autorizzazioni possono prescrivere anche il termine entro il quale l'esercizio dell'attività economica debba iniziarsi, sotto comminatoria della decadenza della autorizzazione.

La decadenza e la revoca delle autorizzazioni industriali e commerciali o delle concessioni agricole sono pronunciate dalla stessa autorità che le ha accordate e con le medesime modalità.

Art. 14. — Le autorizzazioni previste agli articoli precedenti non possono accordarsi per l'esercizio di attività economiche in regime di esclusività, se non si tratti di enti o di imprese statali o poste sotto il controllo dello Stato.

In quest'ultimo caso l'esclusività non può essere concessa per un periodo di tempo superiore ai quindici anni.

Il decreto con il quale viene autorizzato l'esercizio di attività economiche in regime di temporanea esclusività deve essere motivato ed indicare espressamente gli obblighi imposti al concessionario con la clausola della revoca della esclusività nel caso di inosservanza degli obblighi stessi.

Art. 15. — I decreti che accordano le autorizzazioni e quelli che dichiarano la decadenza o la revoca di esse, sono pubblicati nei Bollettini ufficiali dei rispettivi Governi.

Art. 16. — Contro i provvedimenti del Governatore generale, per quanto riguarda la Libia e dei Governatori, per quanto riguarda l'Africa Orientale, che siano stati emanati ai sensi del presente decreto, è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, al Ministro per le colonie che decide in via definitiva, sentita la Consulta competente per materia.

Il ricorso presentato contro le decisioni dei Governatori dell'Africa Orientale è trasmesso al Ministro per il tramite del Governatore generale che esprime il proprio parere in merito.

È in facoltà del Ministro per le Colonie di ordinare la sospensione del provvedimento impugnato quando speciali ed urgenti circostanze lo richiedano.

Art. 17. — Sono abrogati il R. decreto 20 dicembre 1934-XIII, n. 2313, il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 2146, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 18. — Con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le colonie di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per le comunicazioni, possono essere stabilite norme modificatrici ed integratrici di quelle del presente decreto, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore coloniale.

Con decreto del Ministro per le colonie, possono essere emanate norme per il funzionamento delle Consulte.

Art. 19. — Il presente decreto ha vigore dal 15 settembre 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 378, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 1873.

Istituzione di un posto di capo agente tecnico e di un posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1699, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2226, riguardante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1935-XIV, n. 13, concernente la istituzione di posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno di alcuni Ministeri;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla istituzione di un posto di capo agente tecnico e di un posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra sono soppressi un posto di agente di magazzino e due posti di inserviente e sono istituiti un posto di capo agente tecnico e uno di agente tecnico, col trattamento economico stabilito rispettivamente dal R. decreto 21 gennaio 1935-XIV, n. 13, e dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e successive modificazioni.

Per le promozioni da agente tecnico a capo agente tecnico si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del citato R. decreto 21 gennaio 1935-XIV, n. 13.

Art. 2. — Nella prima attuazione del presente decreto il posto di capo agente tecnico sarà conferito per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, a uno dei due primi commessi del ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra addetti al servizio automobilistico e che abbiano quattro anni di effettivo servizio dei quali due trascorsi nei gradi di primo commesso e di usciere capo e due in grado non inferiore a quello di usciere. Il posto di agente tecnico sarà conferito, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, all'operaio permanente dell'Amministrazione militare addetto ai servizi automobilistici presso l'Amministrazione centrale della guerra. Questi conserverà a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza della paga giornaliera di cui è provvisto, valutata ad anno, in ragione di trecento giornate, e aumentata delle eventuali indennità temporanee mensili, sull'importo complessivo dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, inerenti al posto di agente tecnico, ferma la limitazione di cui all'articolo 2, comma primo, del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 378, foglio 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 1874.

Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 40 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DELLA ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI E DELLA CANCELLAZIONE.

Art. 1. — La domanda di iscrizione negli albi degli esercenti le professioni sanitarie, redatta in competente bollo, è rivolta al Direttorio del Sindacato provinciale nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e politica;

f) titolo accademico dato o confermato in una Università o altro Istituto di istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato;

g) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore.

Non è richiesta la presentazione di questo titolo qualora il titolo accademico di cui il richiedente è in possesso abiliti all'esercizio professionale;

h) certificato di residenza.

I documenti indicati sotto le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.

In luogo dell'originale titolo accademico e dell'originale titolo di abilitazione all'esercizio professionale può essere prodotta la copia autenticata da Regio notaio.

Art. 2. — La domanda d'iscrizione nell'albo delle levatrici è rivolta al Direttorio del Sindacato provinciale nella cui circoscrizione la richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti indicati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), dell'art. 1, nonchè del diploma professionale conseguito in una Scuola di ostetricia ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, oppure conseguito in base alle disposizioni in vigore anteriormente al sopracitato Regio decreto-legge.

Gli attestati comprovanti il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e i certificati di buona condotta e del casellario giudiziale devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione.

Anche per la iscrizione delle levatrici si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3. — I sanitari, che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedano l'iscrizione nell'albo professionale ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, sono esonerati dalla presentazione dei documenti elencati sotto le lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 1: in sostituzione di questi essi devono produrre un certificato rilasciato in competente bollo dalla amministrazione dalla quale dipendono, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

Art. 4. — I sanitari stranieri ai quali sia consentita la iscrizione nell'albo, a norma dell'art. 5, comma secondo, del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, devono produrre, per comprovare il possesso dei titoli indicati alle lettere *f*) e *g*), dell'art. 1, i documenti all'uopo stabiliti nei relativi accordi stipulati dal Governo del Re con lo Stato estero di cui siano cittadini.

Per quanto concerne le altre condizioni indicate nel citato art. 1, i predetti sanitari devono produrre, qualora gli accordi di cui al comma precedente non dispongano diversamente, il certificato di nascita e le attestazioni comprovanti di essere in possesso del pieno godimento dei diritti civili, di avere buona condotta morale e politica e di non essere incorsi in una condanna penale, la quale, giusta l'art. 20 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, importi la radiazione dall'albo.

I predetti atti e documenti devono essere rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal Ministero degli affari esteri del Regno.

Gli stessi sanitari dovranno altresì produrre il certificato generale del casellario giudiziale del Regno e, qualora risiedano in Italia da oltre tre mesi, anche l'attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del luogo di residenza e confermata dal prefetto della provincia.

Art. 5. — Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alle domande delle levatrici straniere, alle quali sia consentita la iscrizione nel relativo albo professionale, a norma dell'art. 6, comma secondo, del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184.

Art. 6. — L'iscrizione negli albi professionali è subordinata alla prova, da fornirsi dal richiedente, di avere pagata la tassa stabilita dal n. 82 della tabella *A* allegata alla legge sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279. A tale effetto la deliberazione del Direttorio, che ordina la iscrizione, viene trasmessa per mezzo dell'Intendenza di finanza all'ufficio del Registro, per la consegna all'interessato, in conformità dell'art. 5, lettera *g*), comma quarto, del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132.

Nessun'altra tassa può essere imposta relativamente all'iscrizione negli albi professionali.

Art. 7. — L'iscrizione nell'albo dà diritto al libero esercizio della professione oltrechè nella provincia cui l'albo si riferisce anche in tutto il territorio del Regno, salvo sempre il disposto dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Art. 8. — La domanda d'iscrizione in un albo per trasferimento da altro albo deve essere corredata soltanto dal certificato del segretario del Sindacato della circoscrizione nel cui albo l'interessato trovasi iscritto, attestante, su conforme deliberazione del Direttorio, in relazione alla disposizione del terzo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, che nulla osta al trasferimento. Dallo stesso certificato devono inoltre risultare la data ed il titolo della primitiva iscrizione.

L'iscrizione conseguita nel nuovo albo è comunicata dal segretario del competente Sindacato, a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al segretario del Sindacato nel cui albo trovasi la precedente iscrizione dell'interessato: e soltanto dopo tale comunicazione sarà dato corso alla cancellazione dal primo albo.

Avvenuta la cancellazione, vengono trasmessi di ufficio dal Sindacato della Provincia di provenienza a quello della Provincia dove si trasferisce l'interessato, i documenti relativi alla iscrizione di di quest'ultimo nell'albo di provenienza.

Art. 9. — Indipendentemente dalla domanda dell'interessato, la cancellazione dall'albo è pronunciata d'ufficio, nel caso in cui sia comprovato che l'iscritto abbia trasferita la sua residenza fuori della circoscrizione del Sindacato.

Anche in questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui al comma secondo e seguenti dell'art. 14 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184.

TITOLO II.

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

CAPO I.

Dei procedimenti disciplinari dinanzi ai Direttori dei Sindacati.

Art. 10. — Quando in base all'esame delle informazioni e documenti raccolti e dopo sentito l'interessato, il Direttorio del Sindacato riconosca che vi è luogo a procedimento disciplinare, ovvero quando vi sia stata richiesta per l'inizio del procedimento da parte del prefetto o del procuratore del Re, il segretario del Sindacato dà corso alla notificazione prevista dal comma secondo dell'art. 17 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, la quale deve contenere:

a) la menzione circostanziata degli addebiti;

b) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora del giudizio disciplinare per mettere in grado l'incolpato di produrre, entro il termine prestabilito, le proprie giustificazioni scritte e presentarsi, ove lo ritenga di suo interesse, per essere inteso personalmente dal Direttorio.

Detto termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, con provvedimento del segretario del Sindacato;

c) il termine entro il quale potrà prendere visione degli atti del procedimento;

d) l'espresso avvertimento che, qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Direttorio, si procederà al giudizio in sua assenza.

Art. 11. — Il segretario del Sindacato, presidente del Direttorio, deve dare immediata comunicazione al prefetto ed al procuratore del Re dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati ai termini dell'art. 17 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184.

Art. 12. — Nel giorno fissato pel giudizio, prima il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze che siano emerse dal procedimento e dopo viene inteso l'incolpato, se presente.

Chiusa la trattazione orale, ed allontanatosi l'incolpato, il Direttorio prende la propria deliberazione.

Art. 13. — La deliberazione del Direttorio deve contenere, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 23 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, quella del giorno, del mese e dell'anno in cui è stata adottata.

Essa è sottoscritta da tutti coloro che vi hanno preso parte ed è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria del Sindacato.

Art. 14. — Le sedute del Direttorio, per la trattazione degli affari ad esso deferiti dal R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, non sono pubbliche.

Per ogni seduta è redatto apposito verbale, che è firmato dal presidente e dal segretario.

I dispositivi delle deliberazioni sono riportati nel verbale.

Art. 15. — Il segretario del Sindacato, presidente del Direttorio, è sostituito in caso d'impedimento o di assenza dal componente più anziano di età.

Le funzioni di segretario, nell'adunanza del Direttorio, sono esercitate da un componente del Direttorio stesso, designato dal segretario del Sindacato.

Art. 16. — Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di non meno della metà dei membri del Direttorio, oltre il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 17. — Nei procedimenti che si svolgono dinanzi al Direttorio nazionale, nel caso previsto dall'art. 16, terzo comma, del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, si osservano le disposizioni previste dal presente capo per i procedimenti dinanzi ai Direttorii dei Sindacati provinciali.

Rimangono ferme le facoltà attribuite al prefetto ed al procuratore del Re della provincia, nel cui albo il professionista trovasi iscritto, per quanto concerne i giudizi disciplinari, nonchè le notificazioni e comunicazioni che alle stesse autorità debbono essere fatte.

CAPO II.

Dei procedimenti disciplinari dinanzi alla Commissione centrale.

Art. 18. — Nei procedimenti disciplinari di diretta competenza della Commissione centrale per i medici-chirurghi, per i veterinari, per i farmacisti e per le levatrici, costituita a norma dell'art. 28 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, comma primo, e 17, comma secondo, intendendosi sostituito il presidente della Commissione stessa al segretario del Sindacato provinciale, presidente del Direttorio.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 19. — La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie provvederà entro tre mesi dalla propria costituzione alla formazione del regolamento previsto dall'art. 33, comma primo, del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184.

Art. 20. — Alle notificazioni da eseguirsi a termini del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, e del presente decreto si provvede, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

Le comunicazioni sono eseguite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 21. — Fermo rimanendo ai sensi dell'art. 121 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'obbligo della iscrizione nell'albo professionale del farmacista direttore responsabile delle farmacie prevedute nell'articolo 114 del predetto testo unico, è obbligatoria la iscrizione nell'albo stesso dei farmacisti che prestino la loro opera nelle farmacie degli enti e delle società indicate negli articoli 371 e 373 del medesimo testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 22. — Nei procedimenti disciplinari a carico di dentisti o odontoiatri iscritti negli elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici, a norma del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito con modificazione nella legge 5 giugno 1930, n. 943, e per quanto attiene alle nuove iscrizioni negli elenchi transitori suddetti ed alle cancellazioni parteciperà alle deliberazioni del Direttorio il rappresentante della sezione dentisti istituita presso ciascun Sindacato provinciale dei medici, a norma dell'art. 1, comma terzo, del relativo statuto approvato con R. decreto 24 luglio 1930, n. 1313, e modificata con R. decreto 16 agosto 1934, n. 1379.

Art. 23. — Le disposizioni dell'art. 36 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, si applicano semprechè in una Provincia occorra provvedere alla prima formazione degli albi professionali. Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per le corporazioni, stabilirà con suo decreto il termine entro il quale il prefetto deve provvedere alla formazione dell'albo.

Nella formazione degli albi preveduti nel comma precedente si osserva altresì la disposizione dell'art. 8, comma secondo, del presente decreto, intendendosi sostituito il prefetto al segretario del Sindacato, per quanto riguarda la comunicazione prescritta nello stesso comma.

Art. 24. — Qualora non si ritenga di disporre il riconoscimento giuridico del Sindacato di categoria proprio della provincia o nel caso che sia stata disposta la revoca del Sindacato stesso, l'albo dei rispettivi professionisti residenti nella provincia medesima sarà unito con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le corporazioni, all'albo corrispondente della provincia indicata in detto decreto.

Art. 25. — Fuori del caso preveduto nell'art. 5 comma secondo del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, il Ministro per l'interno, con suo provvedimento discrezionale, ha facoltà di consentire, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le corporazioni, la iscrizione negli albi professionali dei sanitari stranieri che siano in possesso del titolo accademico dato o confermato in una Università o altro Istituto di istruzione superiore del Regno a ciò autorizzato e che abbiano superato il prescritto esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale nella sessione dell'anno 1934; purchè gli interessati ne facciano domanda entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda devono essere uniti tutti i documenti di cui all'art. 1, tranne quello indicato alla lettera *b*) dell'articolo stesso.

Art. 26. — Ai componenti della Commissione centrale che non appartengano alle amministrazioni dello Stato, oltre le eventuali indennità spettanti ai funzionari del grado 5°, è corrisposto un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

A coloro che sono funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

Al segretario della commissione competono premi di operosità e di rendimento in un importo non superiore a quello spettante in base al gettone di presenza di L. 20.

I gettoni di presenza sono assoggettati alle riduzioni del 12 % previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 27. — Alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, richiamate nell'art. 20 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, si intendono sostituite le corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 152 e 153 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 28. — E' fatta riserva di emanare, a termini dell'art. 40 del R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, le ulteriori norme eventualmente occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con altre leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 378, foglio 158. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 ottobre 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Maria della Pietà » di Eboli (Salerno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale « S. Maria della Pietà » di Eboli (Salerno) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale « S. Maria della Pietà » di Eboli (Salerno) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4198)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 ottobre 1936-XV.
Messa in liquidazione della Banca popolare di Catanzaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della concordataria Banca popolare di Catanzaro in data 25 agosto 1936-XIV, con la quale è stata chiesta la messa in liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge suddetto;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

La concordataria Banca popolare di Catanzaro è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4205)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 ottobre 1936-XIV.
Nomina del comm. ing. Fabio Palandri a membro della Corporazione della metallurgica e della meccanica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della metallurgia e della meccanica;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1936-XIV con il quale il dottore Francesco Armando Liverani, membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei cavi e cordoni, isolanti, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dello spettacolo;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del comm. ing. Fabio Palandri a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei cavi e cordoni isolanti, in sostituzione del dott. Francesco Armando Liverani;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il comm. ing. Fabio Palandri è nominato membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei cavi e cordoni isolanti.

Roma, addì 19 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(4204)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un legato disposto a suo favore dal defunto Arturo d'Andrea di Napoli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 23906 dell'8 ottobre 1936, con la quale il presidente dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare, per conto dell'Opera stessa, il legato di lire 20.000 (ventimila) disposto dal defunto signor Arturo d'Andrea di Napoli, con testamento olografo 1° giugno 1934, pubblicato il 31 dicembre stesso anno;
Visto che la predetta somma sarà destinata al fondo pupillare e che i relativi interessi saranno erogati a favore del Comitato di patronato dell'Opera in Napoli;
Ritenuta l'opportunità e la convenienza ad accettare il legato;
Visto l'avviso ai successibili ex lege, regolarmente pubblicato, contro cui non vi sono state opposizioni;
Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la somma di L. 20.000 (ventimila), legata dal defunto Arturo d'Andrea, che sarà investita in titoli di Stato e i relativi interessi saranno erogati a favore del Comitato di patronato dell'Opera stessa, con sede in Napoli.
Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(4161)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1936-XIV.
Restituzione dei diritti di confine sulla benzina, sul petrolio e sui surrogati di acqua ragia effettivamente consumati o contenuti nei lavori di gomma e di amianto, nonchè nelle vernici di vario tipo, esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2502, concernente la restituzione dei diritti di confine sulla benzina, sul petrolio e sugli oli minerali «altri», impiegati nella fabbricazione dei lavori di gomma e di amianto, nonchè delle vernici di vario tipo;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, modificato da ultimo dal R. decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1646;
Visti i decreti Ministeriali 6 aprile 1932, 10 febbraio 1936 e 29 agosto 1936;

Determina:

Articolo unico. — La restituzione dei diritti di confine (dazio e tassa di vendita) sulla benzina, sul petrolio e sui surrogati di acqua ragia (oli minerali «altri») effettivamente consumati o contenuti nei lavori di gomma e di amianto, nonchè nelle vernici di vario tipo, sarà effettuata:

1) per tutti i su detti articoli esportati dal 12 settembre 1936 al 21 ottobre successivo, in base alle aliquote di tassa di vendita di:
a) L. 240 il quintale per la benzina;
b) L. 195 il quintale per il petrolio;
c) L. 205 il quintale per i surrogati di acqua ragia (oli minerali altri);

2) per gli articoli su detti, esportati dal 22 ottobre 1936 in poi; in base alle aliquote di tassa di vendita di:
a) L. 161 per la benzina;
b) L. 120 per il petrolio;
c) L. 130 per i surrogati di acqua ragia (oli minerali altri).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(4207)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1936-XIV.
Centri di campionamento di riso lavorato diretto all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito in legge con la legge 29 novembre 1928, n. 2842, relativo alla determinazione dei tipi e alle denominazioni ufficiali di riso lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione;
Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2232, portante norme integrative delle disposizioni contenute nel richiamato R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1932, n. 55, che autorizza l'Ente nazionale risi a provvedere al campionamento del riso diretto all'estero;
Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1934, relativo ai centri di campionamento nei quali ha luogo il prelevamento dei campioni di riso nazionale diretto all'estero;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1. — Sono dichiarati centri di campionamento, ai sensi del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486:
1) la stazione ferroviaria di Bologna C.;
2) la stazione ferroviaria di Como S. Giovanni;
3) la stazione ferroviaria di Domodossola;
4) il porto e la stazione ferroviaria di Fiume C.;
5) il porto di Genova;
6) la stazione ferroviaria di Luino;
7) le stazioni ferroviarie di Milano;
8) la stazione ferroviaria di Mortara;
9) la stazione ferroviaria di Novara;
10) il porto e la stazione ferroviaria di Savona;
11) la stazione ferroviaria di Torino Smistamento;
12) il porto e le stazioni ferroviarie di Trieste;
13) la stazione ferroviaria di Trino Vercellese;
14) il porto e le stazioni ferroviarie di Venezia;
15) la stazione ferroviaria di Vercelli;
16) la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.

La competenza e la giurisdizione di ciascun centro di campionamento sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2. — Nei porti di Fiume, Genova, Savona Trieste e Venezia ha luogo il campionamento.

a) delle partite di riso in arrivo per ferrovia e dirette all'imbarco. Il relativo prelevamento dei campioni deve essere effettuato dopo lo svincolo ferroviario e prima dell'imbarco. La richiesta di campionamento, di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere trasmessa dal mittente al campionatore competente ventiquattro ore prima del carico della merce sul carro ferroviario e, oltre alle indicazioni di cui all'art. 5, deve contenere la designazione del transitario incaricato delle operazioni di svincolo e di imbarco;

b) delle partite provenienti dagli stabilimenti e dai magazzini locali e in arrivo via mare. Il relativo prelevamento dei campioni deve essere effettuato durante le operazioni di carico per l'imbarco e la richiesta di campionamento deve essere trasmessa al campionatore competente quarantotto ore prima dell'imbarco stesso.

Art. 3. — Per le spedizioni dirette all'estero via terra dalle stazioni sottonotate, il prelevamento dei campioni avviene all'atto del caricamento della merce sul carro ferroviario e prima della conclusione del contratto di trasporto:

1) stazione ferroviaria di Vercelli (centro di Vercelli);
2) stazione ferroviaria di Asigliano Vercellese (centro di Vercelli);
3) stazione ferroviaria di Balzola Martinetta (centro di Vercelli);
4) stazione ferroviaria di Bianzè (centro di Vercelli);
5) stazione ferroviaria di Borgo Vercelli (centro di Vercelli);
6) stazione ferroviaria di Olcenengo (centro di Vercelli);
7) stazione ferroviaria di Pertengo (centro di Vercelli);
8) stazione ferroviaria di Tronzano (centro di Vercelli);
9) stazione ferroviaria di Trino Vercellese (centro di Trino Vercellese);
10) stazione ferroviaria di Fontanetto Po (centro di Trino Vercellese);
11) stazione ferroviaria di Palazzolo Vercellese (centro di Trino Vercellese);
12) stazione ferroviaria di Novara (centro di Novara);
13) stazione ferroviaria di Borgo Lavezzaro (centro di Novara);
14) stazione ferroviaria di Ponzana (centro di Novara);
15) stazione ferroviaria di Trecate (centro di Novara);
16) stazione ferroviaria di Vespolate (centro di Novara);
17) stazione ferroviaria di Mortara (centro di Mortara);
18) stazione ferroviaria di Candia Lomellina (centro di Mortara);
19) stazione ferroviaria di Garlasco (centro di Mortara);
20) stazione ferroviaria di Gropello Cairoli (centro di Mortara);
21) stazione ferroviaria di Robbio (centro di Mortara);
22) stazione ferroviaria di Sannazzaro (centro di Mortara);
23) stazione ferroviaria di Tromello (centro di Mortara);
24) stazione ferroviaria di Valle (centro di Mortara);
25) stazione ferroviaria di Vigevano (centro di Mortara);
26) stazione ferroviaria di Milano (centro di Milano);
27) stazione ferroviaria di Melegnano (centro di Milano);
28) stazione ferroviaria di Pavia (centro di Milano);
29) stazione ferroviaria di Bologna C. (centro di Bologna);
30) stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova (centro di Verona);
31) stazione ferroviaria di Caldiero (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
32) stazione ferroviaria di Parona di Valpolicella (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Brennero o a S. Candido;
33) stazione ferroviaria di S. Bonifacio (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
34) stazione ferroviaria di S. Martino Buonalbergo (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
35) stazioni ferroviarie di Venezia (centro di Venezia);
36) stazione ferroviaria di Portogruaro (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a S. Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
37) stazione ferroviaria di Sesto al Reghena (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a S. Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
38) stazione ferroviaria di Treviso (centro di Venezia);
39) stazione ferroviaria di Meolo (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a S. Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
40) stazioni ferroviarie di Trieste (centro di Trieste);
41) stazione ferroviaria di Fiume C. (centro di Fiume).

La richiesta di campionamento di cui all'art. 5 del presente decreto deve essere inviata 24 ore prima del caricamento all'incaricato del servizio nella stazione in cui il campionamento deve avvenire.

Art. 4. — Per le spedizioni dirette all'estero via terra dalle stazioni non comprese nell'articolo precedente, il prelevamento dei campioni viene eseguito con interruzione di viaggio nelle seguenti stazioni dipendenti ciascuna dal centro di campionamento rispettivamente indicato:

1) stazione ferroviaria di Savona (centro di Savona);
2) stazione ferroviaria di Torino Smistamento (centro di Torino);
3) stazione ferroviaria di Domodossola (centro di Domodossola);
4) stazione ferroviaria di Luino (centro di Luino);
5) stazione ferroviaria di Como S. Giovanni (centro di Como);
6) stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova (centro di Verona);
7) stazione ferroviaria di Venezia Mestre (centro di Venezia);
8) stazione ferroviaria di Fiume C. (centro di Fiume).

La tabella unita al presente decreto indica per ciascuna stazione di partenza quale delle stazioni suindicate funziona da centro di campionamento in rapporto a ciascun transito di confine. Le tasse di trasporto ed i termini di resa sono da computarsi per la via più breve, anche nei casi in cui la tabella predetta segni l'istradamento del trasporto per una via diversa.

La ditta mittente deve apporre su ognuno dei tagliandi della lettera di vettura che accompagna il trasporto, e precisamente nell'angolo superiore sinistro del recto e nel corrispondente angolo destro del verso, due etichette verdi delle dimensioni di cm. 14 x cm. 4, con la dicitura:

« *Trasporto da trattenere a . . . . . . per il campionamento* »

opportunamente completata. Altre etichette bianche con la stessa dicitura, di cm. 30 x cm. 20, per cura dello stesso mittente, debbono essere apposte sulle pareti laterali del carro.

Qualora la stazione dalla quale parte la merce non fosse nominata nell'unita tabella, il mittente deve indicare come stazione di campionamento quella compresa nelle otto suelencate, più prossima al transito di confine per il quale la merce deve uscire dal Regno.

In nessun caso l'indicazione del centro di campionamento può essere mutata in corso di trasporto.

La richiesta di campionamento di cui all'art. 5 del presente decreto deve essere inviata quarantotto ore prima del carico al campionatore nella cui giurisdizione è compresa la stazione nella quale deve avvenire l'interruzione del viaggio per l'esecuzione del campionamento.

Art. 5. — La richiesta di campionamento, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, dev'essere compilata per ogni spedizione e deve contenere:

a) il nome, il cognome o la ditta del richiedente oppure la ragione o denominazione della società o consorzio richiedente;

b) il numero della dichiarazione assegnato al richiedente, a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

c) il tipo o i tipi ufficiali con i quali la merce è classificata;

d) le marche, il numero dei colli e il peso in quintali per ciascun tipo;

e) il transito di confine o il porto d'imbarco al quale la spedizione è diretta, la designazione del destinatario ed eventualmente quella del mittente, quando non sia lo stesso richiedente. Tutte le volte che sia possibile per le esportazioni via mare dovrà indicarsi il nome del piroscafo sul quale la merce dovrà essere imbarcata e il porto di destinazione;

f) il nome dell'eventuale mandatario incaricato di assistere al campionamento a termini dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di campionamento deve essere trasmessa, con lettera raccomandata, o consegnata a mano al campionatore competente nei termini di cui agli articoli 2, 3 e 4. Essa può anche essere fatta a rischio dell'esportatore mittente, mediante telegramma, semprechè sia inviata in tempo utile.

Art. 6. — E' abrogato il decreto Ministeriale 20 novembre 1934.

Art. 7. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Tabella indicante le stazioni ferroviarie per il campionamento in corso di trasporto (art. 4 del decreto Ministeriale 27 ottobre 1936-XIV).

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER								
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino	Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Abbiategrasso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Acquanegra Cremonese	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Alessandria	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Balzola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Belgioioso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bevilacqua	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bonferraro	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bovolone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Bressana Bottarone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Buronzo	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Buttapietra	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Caldiero	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
Carisio	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casalbuttano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casale Monferrato	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casale Popolo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Casalpusterlengo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Castel d'Agogna	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Castel d'Ario	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Castelleone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Castelmaggiore	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cava Carbonara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cava Tigozzi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cerea	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Certosa	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Cesena	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Chignolo Po	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Cittiglio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Codogno	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Corsico	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Corteolona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Crema	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Cremona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Crescentino	Torino Smist.	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Faenza	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Fara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Ferrara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona.

STAZIONI DI PARTENZA	Stazioni dove ha luogo il campionamento delle spedizioni in transito per								
	Ventimiglia	Modano	Iselle	Pino	Chiasso	Brennero o S. Candido	Tarvisio	Piedicolle o Postumia	Fiume
Ferrera Lomellina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Fiorenzuola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Gaggiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Galliate	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Gambolò-Remondò	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Gattinara	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Gazzo di Bigarello	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Imola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Isola della Scala	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Legnago	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Livorno Ferraris	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Locate Triulzi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Lodi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Lomello	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Magenta	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Mantova	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Marzabotto	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Massarosa	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Mede	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Melzo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Meolo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
Minerbe	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Morano sul Po	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Motta S. Damiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Mozzecane	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Nogara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Olevano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Ospedaletto Lodigiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Palestro	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Parona Lomellina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Parona di Valpolicella	Savona	Torino Smist	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	— (2)	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Portogruaro	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
Ravenna	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Reggio Emilia	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Riola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Rive	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Rovasenda	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Roncanova di Gazzo Ver.	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Venezia. — (2) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona.

STAZIONI DI PARTENZA	Stazioni dove ha luogo il campionamento delle spedizioni in transito per								
	Ventimiglia	Modane	Isolle	Pino	Chiasso	Brennero o S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Roverbella	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Rovigo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
S. Antonio Mantovano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
S. Antonino di Saluggia	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
S. Germano Vercellese	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
S. Martino Buonalbergo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
S. Silvestro	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Sambonifacio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
Sanguinetto	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Santhià	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Sartirana	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Sasso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Secugnago	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Sesto al Reghena	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	— (2)	— (2)	— (2)	— (2)
Sizzano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Soresina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Terranova Monferrato	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Torreberetti	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Varese	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Vigasio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Villafranca di Verona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Villamaggiore	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Vinzaglio Torrione	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Voghera	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Zinasco	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino	Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona. — (2) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Venezia.

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

(4105)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1936-XIV.
Riconoscimento dei carburanti nazionali agli effetti del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, che da facoltà al Ministro per le comunicazioni di provvedere, d'intesa con quelli per le finanze e corporazioni, al riconoscimento del carattere di carburante nazionale;
Sentita la Commissione appositamente costituita:

Decreta:

Art. 1. — Sono riconosciuti carburanti nazionali, agli effetti del R. decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2234, i prodotti seguenti:

A) Le benzine e le nafte ricavate:

1° per distillazione o idrogenazione degli olii greggi estratti dal sottosuolo nazionale;

2° per distillazione o idrogenazione degli olii greggi estratti dalle rocce asfaltiche o bituminose del sottosuolo nazionale;

3° per distillazione o idrogenazione eseguita in Italia dei petroli greggi delle concessioni italiane in Albania;

4° per idrogenazione o altro trattamento delle ligniti, torbe e carboni fossili del sottosuolo nazionale;

5° per piroscissione o idrogenazione degli olii primari ricavati per distillazione a bassa temperatura o per compressione di semi oleaginosi coltivati in Italia;

B) Il benzolo:

1° ricavato per trattamento delle ligniti o carboni fossili del sottosuolo nazionale;

2° ricavato quale sottoprodotto nell'industria del gas illuminante anche se per tale industria viene usato carbone estero;

3° ricavato quale sottoprodotto delle cokerie.

C) Tutti gli alcooli: etilico, metilico ed altri derivati alcoolici di sostanze vegetali, siano essi anidri od idrati:

1° ricavati da distillazione eseguita nel Regno di sostanze vegetali, siano esse zuccherine, amidacee, legnose o di altra natura, prodotte dal suolo nazionale;

2° ricavati da distillazione secca del legno;

3° ricavati quali sottoprodotti di industrie varie, quale ad esempio l'alcool metilico ottenuto nella trattazione della sansa di ulivo per avere carbone.

D) Gli idrocarburi liquidi sintetici ed ogni altro prodotto sintetico atto ad essere usato come carburante, purchè le materie prime o gli elementi di partenza siano completamente forniti da sostanze nazionali ed il processo di produzione non importi impiego di materie di provenienza estera quale ad esempio carbon fossile.

E) Le miscele di vari carburanti composte di elementi tutti nazionali quali sono elencati nelle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*). Sono escluse quelle miscele che contengono in qualsiasi proporzione benzina o nafta d'importazione o altri prodotti ricavati da materie prime appositamente importate dall'estero.

F) I gas combustibili:

1° ottenuti da emanazioni del sottosuolo nazionale di gas naturali idrocarburati;

2° ottenuti da procedimenti elettrolitici;

3° ottenuti quali sottoprodotti di industrie nazionali, quali ad esempio il gas di cokeria, pure se provenienti da materia prima di importazione, purchè questa non sia importata in misura maggiore appositamente per la produzione di tali gas.

Sono esclusi sia il gas illuminante, sia l'acetilene impiegato da solo oppure in miscela di cui sia parte preponderante.

G) I seguenti combustibili solidi da usare nei gassogeni:

1° legna ed altri prodotti vegetali;

2° semicoke di lignite;

3° carbone di legna ed altri carboni vegetali; purchè provenienti da materia prima nazionale.

Art. 2. — In linea generale, tutti i prodotti di cui al precedente articolo 1, esclusion fatta di quelli dei punti 2° e 3° della lettera *B*) e del punto 3° della lettera *F*), saranno riconosciuti carburanti nazionali solo se derivati da materie prime esclusivamente nazionali e se il processo di lavorazione non importi in nessun modo consumo di sostanze che non siano esclusivamente nazionali.

Art. 3. — Il Ministro per le comunicazioni, d'intesa con i Ministri per le finanze e corporazioni, potrà, in casi eccezionali e per riconosciuti motivi, concedere il riconoscimento di cui sopra anche a prodotti che, per quanto riguarda il processo di lavorazione, non corrispondano esattamente alla prescrizione dell'articolo precedente.

In tali casi però il riconoscimento sarà concesso per un limitato periodo di tempo, che potrà anche essere prolungato, ma che complessivamente non dovrà superare i cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4. — Ogni prodotto deve essere riconosciuto rispondente alle caratteristiche e prescrizioni di cui al presente decreto, dal Ministro per le Comunicazioni. A tal uopo gli interessati dovranno farne domanda al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, allegando tutti quei documenti che valgano a dimostrare la suddetta rispondenza.

Roma, addì 21 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(4163)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 ottobre 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1812, che ha dato approvazione al « Modus Vivendi » stipulato in Roma il 21 agosto 1936-XIV, fra l'Italia e la Norvegia inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

(4208)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 ottobre 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1821, che ha dato approvazione al « Modus Vivendi » stipulato in Roma fra l'Italia e la Cecoslovacchia il 31 agosto 1936-XIV, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

(4209)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 ottobre 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1823, concernente modificazioni alla tabella B) allegata al R. decreto-legge 26 febbraio 1934-XII, n. 425, relativa al trattamento di congedo dei funzionari in servizio all'estero.

(4210)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 ottobre 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1830, che ha dato approvazione all'Accordo stipulato fra l'Italia e l'Ungheria in Roma il 4 luglio 1936 per l'acquisto del grano ungherese.

(4211)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 ottobre 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1820, che ha dato approvazione alla convenzione stipulata in Atene il 30 giugno 1936-XIV, tra l'Italia e la Grecia per l'istituzione di linee aeree.

(4212)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 ottobre 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1814, che ha dato approvazione al « Modus Vivendi » stipulato in Roma il 5 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Svezia, inteso a regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi.

(4213)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, in data 21 ottobre 1936-XIV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1462, portante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti.

(4214)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 21 ottobre 1936-XIV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1645, che riduce il prezzo dell'alcool carburante ed il relativo diritto erariale.

(4215)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 21 ottobre 1936-XIV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 agosto 1936-XIV, n. 1593, che riduce l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli oli di seme.

(4216)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 21 ottobre 1936-XIV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1441, recante modificazione al trattamento doganale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica.

(4217)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, in data 26 ottobre 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, che reca norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito.

(4218)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 ottobre 1936-XIV - N. 209.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,90	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,30	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436 —	Ungheria (Pengo)	5,620445
Argentina (Peso carta)	5,29	Rendita 3,50 % (1906)	72,40
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	69,25
Belgio (Belga)	3,1975	Id. 3 % lordo	52,075
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	71,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	90,25
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,15
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,025
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,025
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89 —
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89 —
Olanda (Fiorino)	10,2145	Id. id. 5 % - Id. 1944	92,90

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Nomina del liquidatore del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni » in Roma.

Con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV il dott. Giovanni Montefusco è stato nominato nuovo liquidatore del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », con sede in Roma.

(4180)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « Santa Maria della Pietà » di Eboli (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936- XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale « S. Maria della Pietà » di Eboli (Salerno) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. rag. Luigi Rispoli fu Raffaele è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Maria della Pietà » di Eboli (Salerno) ed i signori dott. Daniele Frauenfelder, cav. avv. Giovanni Polito fu Gennaro e cav. dott. Luigi Imperato fu Gabriele sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4199)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano.

Verbale dell'adunanza tenuta il giorno 21 ottobre 1936-XIV, alle ore 15, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti in liquidazione di Gries con l'intervento dei signori commissari liquidatori avv. Pietro Berengo e avv. Vittorio Tattara.

Ordine del giorno: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza.

Sono presenti i signori cav. Girardi Gerardo, rag. Enrico Falanga, Leone Oberrauch, Francesco Grossmann, assente giustificato il sig. rag. Paolo Dalla-Torre ed i signori commissari liquidatori: avv. Pietro Berengo e avv. Vittorio Tattara, i primi cinque nominati membri del Comitato di sorveglianza ed i secondi due commissari liquidatori della Cassa rurale di Gries.

Aperta la seduta i signori commissari liquidatori confermano ai presenti l'avvenuta loro nomina con decreto dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito - Roma, in data 5 ottobre 1936-XIV a membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Gries di Bolzano e ne esibiscono in visione il testo originale.

A termini dell'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, i commissari liquidatori invitano i componenti del Comitato di sorveglianza ad eleggersi il presidente.

Ad unanimità viene eletto a presidente il sig. cav. Girardi Gerardo, che accetta.

La seduta è tolta alle ore 15,30.

Il Comitato di sorveglianza:
Girardi Gerardo - Leone Oberrauch - Enrico Falanga
Francesco Oberrauch.

(4219)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Visto il decreto del Capo del Governo, di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, che dispone la messa in liquidazione della concordataria Banca Popolare di Catanzaro, secondo la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

In conformità dell'art. 66 del decreto-legge suddetto;

Nomina

l'avv. Luigi Ranieri a commissario liquidatore ed i sigg. cav. uff. rag. Umberto Pecorini Manzoni, rag. Francesco De Maddi e avv. Roberto Romiti a membri del Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV.

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(4206)

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni « Serie speciale 5 % » - Obbligazioni 6,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) - ed Obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione generale).

Si notifica che il giorno 16 novembre 1936-XV, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la Sede dell'Istituto, in via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni « Serie speciale 5% »:*

1. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1936-XIV.

2. Distruzione di n. 13.336 obbligazioni per un capitale nominale di L. 6.668.000, rappresentate da 166 titoli unitari, 300 titoli quintupli, 667 decupli e da 200 titoli di 25 obbligazioni, costituenti la quota da ammortizzare, sulla suindicata Serie Speciale, nel 2° semestre 1936, in base al piano di ammortamento della serie stessa.

L'estinzione delle suddette n. 13.336 obbligazioni, acquistate sul mercato, viene effettuata in luogo del sorteggio, a norma delle condizioni d'emissione riportate a tergo dei titoli.

b) *In ordine alle obbligazioni 6,50% Serie ordinaria (1ª emissione):*

1. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1936-XIV.

2. Distruzione di n. 5.860 obbligazioni, pari a nominali lire 2.930.000 — rappresentate da 586 titoli decupli — costituenti la quota da ammortizzare nel 2° semestre 1936 sulla suindicata serie, in base al piano di ammortamento della serie stessa.

L'estinzione delle suddette n. 5.860 obbligazioni, acquistate sul mercato, viene effettuata in luogo del sorteggio, a norma delle condizioni d'emissione riportate a tergo dei titoli.

c) *In ordine alle obbligazioni 6,50% Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale):*

1. Distruzione di titoli al portatore, sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1936-XIV.

2. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

N. 370 titoli di 1 obbligazione
» 387 » » 5 obbligazioni
» 988 » » 10 obbligazioni
» 369 » » 25 obbligazioni

e così in totale N. 2114 titoli per n. 21410 obbligazioni, pari a nominali L. 10.705.000.

Le obbligazioni da estinguere nel 2° semestre 1936, in base al piano di ammortamento, ammontano a n. 23.080, pari a nominali L. 11.540.000, rappresentate da 385 titoli unitari, 403 titoli quintupli, 1058 titoli decupli e 404 titoli di 25 obbligazioni. L'estrazione viene limitata alle sopraindicate n. 21.410 obbligazioni, poichè alla estinzione delle residuali n. 1670 è stato provveduto mediante acquisto sul mercato.

3. Distruzione dei seguenti titoli al portatore acquistati per l'estinzione:

N. 15 titoli di 1 obbligazione
» 16 » » 5 obbligazioni
» 70 » » 10 obbligazioni
» 35 » » 25 obbligazioni

e così in totale N. 136 titoli per 1670 obbligazioni, pari a nominali L. 835.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 30 ottobre 1936 - Anno XV.

Il presidente: A. BENEDUCE.

(4220)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso ostetrico provinciale.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduti i propri decreti in data 25 giugno 1936-XIV, n. 25092, con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso ostetrico provinciale, indetto nel maggio 1935-XIII, e si è provveduto alla dichiarazione delle candidate vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Veduta la nota 4 agosto 1936-XIV, n. 1955, del podestà di Cogorno dalla quale risulta che la concorrente Delia Civardi, vincitrice della condotta consorziale Cogorno-Carasco, ha rinunciato al posto con dichiarazione in data 31 luglio 1936-XIV;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del posto come sopra resosi vacante;

Visti gli atti di concorso e le domande presentate dalle concorrenti che seguono immediatamente la signora Delia Civardi, 13ª classificata della graduatoria;

Considerato che la 14ª classificata, signora Rachele Bertini nell'ordine delle preferenze ha indicato le seguenti sedi:

1) Campoligure; 2) Sestri Levante; 3) Consorzio Cicagna-Orero-Coreglia; 4) Genova-zona 35 Voltri Crevari; 5) Moneglia; 6) Busalla; 7) Valbrevenna; 8) Bargagli; 9) Consorzio Croceffeschi-Vobbia; 10) Consorzio Cogorno-Carasco; 11) Consorzio Moconesi-Tribogna; e che, pertanto, la medesima concorrente ha diritto al conferimento del posto vacante;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

La concorrente Bertini Rachele è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del Consorzio Cogorno-Carasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 14 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(4188)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri precedenti decreti in data 13 maggio 1936-XIV, relativi all'approvazione della graduatoria ed alla designazione dei vincitori per 18 posti di medici condotti della Provincia;

Visto che con deliberazione n. 50 e 51 del 6 giugno 1936-XIV, vistate da questa Prefettura il 30 luglio 1936-XIV sotto il n. 1500 Gab., il commissario prefettizio di Riccia, revocando la precedente deliberazione n. 46 del 23 maggio 1936-XIV, stabilì di non nominare il dott. Gennaro Palladino titolare della 2ª condotta medica di Riccia;

Vista la lettera 18 settembre 1936, con la quale il dott. Lucio Fratamico, a cui spetterebbe in ordine di graduatoria la nomina al posto della 2ª condotta medica di Riccia, dichiara di non essere disposto ad accettare detta nomina;

Vista la lettera 3 ottobre 1936-XIV con la quale il dott. Sedati Giuseppe, dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto di Capracotta, comunica a seguito di invito avuto, di accettare la sede di Riccia da lui richiesta a preferenza di quella avuta in assegnazione;

Visto l'art. 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 9942 del 14 maggio 1936-XIV, il dott. Sedati Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso per il posto della 2ª condotta medica del comune di Riccia.

Campobasso, addì 9 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: C. GAZZERA.

(4189)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.